



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" - Brescia

Prot.n. 340/G2

A tutto il personale docente e tecnico amministrativo

OGGETTO: CIRCOLARE – ESTENSIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE COVID 19.

A riguardo dell'estensione dell'obbligo vaccinale, nella consapevolezza della complessa situazione generale, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni, ricavate dalla normativa vigente.

1. A seguito dell'entrata in vigore del DL n. 1 del 7 gennaio 2022, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli Istituti della formazione superiore", a partire dal 1° febbraio 2022 l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 si applica anche a tutto il personale delle Università e delle Istituzioni AFAM. L'introduzione di tale obbligo per gli Istituti AFAM vale per i dipendenti (Personale docente e Personale tecnico-amministrativo). Tale obbligo è esteso anche nei confronti di coloro che, a qualsiasi titolo, operano e collaborano con il Conservatorio.
2. L'obbligo vaccinale di cui sopra non è previsto unicamente nei casi di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L'infezione, invece, da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista dalle circolari del Ministero della salute (n. 56052 del 6.12.2021 e successive).
3. L'adempimento dell'obbligo vaccinale è disciplinato dall'art. 3-ter del D.L. 44/2021 e prevede un ciclo di tre dosi, di cui le prime due costituiscono il cosiddetto ciclo primario e la terza è quella di richiamo. È previsto, inoltre, che siano gli Atenei e le Istituzioni AFAM ad assicurare il rispetto dell'obbligo.
4. Coloro (dipendenti e collaboratori) che, a partire dal 1° febbraio, non avranno effettuato la vaccinazione anti SARS-CoV-2 e che non esibiranno la richiesta di vaccinazione, saranno invitati a presentare entro cinque giorni la documentazione comprovante una delle seguenti situazioni:
 - l'effettuazione della vaccinazione;
 - l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
 - la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
 - l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.
5. Coloro che presenteranno la documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, saranno invitati a inviare immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" - Brescia

attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. Nel caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, sarà accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui sarà data comunicazione scritta all'interessato.

6. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
7. Si segnala che lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale comporta sia una sanzione pecuniaria (da € 600 a € 1.500), sia eventuali conseguenze disciplinari. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto.
8. Salvo diverse ulteriori disposizioni ministeriali, per gli studenti rimane in vigore, fino alla fine dello stato di emergenza, quanto introdotto con il D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 (convertito dalla L. 24 settembre 2021 n. 133): l'obbligo di possedere ed esibire il Green pass "base", che attesta lo stato di avvenuta vaccinazione o la guarigione o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico con risultato negativo valido rispettivamente per 72 e 48 ore.
9. Dal 1° febbraio il Personale coadiutore effettuerà i controlli su tutti coloro che avranno accesso all'Istituto utilizzando l'applicazione del Ministero della Salute VerificaC 19 nelle seguenti modalità:
 - modalità base per gli studenti (certificazione da vaccinazione, da guarigione o da test negativo da tampone);
 - modalità rafforzata per tutti gli altri casi (certificazione da vaccinazione o da guarigione).

Per ogni ulteriore dettaglio si invita a consultare il sito <https://www.dgc.gov.it/web>.

Si ringrazia per la collaborazione.

1 febbraio 2022

Il Direttore
Maestro Alberto Baldrighi